Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 gennaio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 25 GENNAIO 1974:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni della provincia di Lucca.

(11199)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 16 maggio 1973, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIE D'ARGENTO

MAGGIONI Pietro, il 23 maggio 1971 in Milano, frazione Baggio. — Udite le invocazioni di aiuto di un bimbo, caduto in una roggia, non esitava, malgrado giovanissimo e menomato nelle proprie possibilità per avere un avambraccio ingessato, a calarsi, completamente vestito, nelle melmose ed infide acque, per afferrare e trarre a riva il pericolante, ormai privo di sensi. Provvedeva, quindi, a praticargli la respirazione artificiale e, fermata un'auto in transito, a farlo trasportare in ospedale, dando ammirevole esempio di sprezzo del pericolo e di generoso impulso altruistico.

SIGALINI Francesco, sergente segnalatore della marina militare, il 29 giugno 1971 in Castelvisconti (Cremona). — Spinto da generoso impulso ed incurante del grave rischio, non esitava a tuffarsi, parzialmente vestito e fra l'incerta esitazione dei presenti, nelle profonde e vorticose acque di un fiume per soccorrere una donna in procinto di annegare. Lottando a lungo contro la violenta corrente, riusciva, infine, a raggiungere la pericolante, traendola salva alla riva, dopo estenuanti, ripetuti sforzi. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo ed operante solidarietà umana.

Alla memoria di SEPE Armando, brigadiere dei carabinieri, il 17 gennaio 1973 in Copparo (Ferrara). — Consapevole di dover affrontare un pericoloso criminale, che si era rifugiato nella propria abitazione, dopo aver ucciso un proprio congiunto ed averne feriti altri due, con esemplare coraggio e generoso altruismo, faceva arrestare a prudente distanza il dipendente, che lo accompagnava, proseguendo da solo. Nell'azionare il campanello elettrico della porta, provocava l'esplosione del gas, di cui il folle aveva saturato l'immobile, venendo travolto dalle macerie. Esempio altissimo di attaccamento al dovere e di assoluto sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE DI BRONZO

Alla memoria di PERUGINI Sesto, il 5 luglio 1970 in Impruneta (Firenze). — Benchè poco esperto nel nuoto, non esitava a tuffarsi nelle gelide acque di un torrente, per soccorrere il proprio fratello, scivolatovi accidentalmente. Nel generoso tentativo, che consentiva il salvataggio del congiunto, scompariva sott'acqua, sacrificando la vita ai più alti ideali di generosità e di amor fraterno.

STRAMACCIONI Augusto, il 2 luglio 1971 in Roma. — Intuito che alcuni malviventi stavano per perpetrare una rapina in una gioielleria, provvedeva immediatamente a fare avvertire la polizia, non esitando, inoltre, con coraggiosa determinazione, a gridare per dare l'allarme. Il suo tempestivo e generoso intervento costringeva alla fuga i malfattori, che cercavano di colpirlo con un colpo d'arma da fuoco.

QUASSOLO Giovanni, maresciallo capo dei carabinieri, il 5 settembre 1971 in Merate (Como). — Incurante del grave pericolo, non esitava ad addentrarsi, con altro animoso, in una abitazione satura di gas per recar soccorso ad una donna, che, a scopo suicida, aveva aperto una bombola. Nell'intervento, che valeva a salvare la malcapitata, riportava gravi ferite per l'improvviso scoppio del contenitore.

COLOMBO Angelo, vigile del fuoco, il 5 settembre 1971 in Merate (Como). — Incurante del grave pericolo, non esitava ad addentrarsi, con altro animoso, in una abitazione satura di gas per recar soccorso ad una donna, che, a scopo suicida, aveva aperto una bombola. Nell'intervento, che valeva a salvare la malcapitata, riportava gravi ferite per l'improvviso scoppio del contenitore.

RESTIVO Placido, finanziere di mare, il 16 settembre 1971 in Castellammare di Stabia (Napoli). — Spinto da generoso ardimento, non esitava a tuffarsi nelle profonde acque di un porto, per trarre in salvo un uomo, accidentalmente precipitatovi, cui prestava, poi, le prime cure.

PIROZZI Antimo, carabiniere, il 3 dicembre 1971 in S. Angelo dei Lombardi (Avellino). — Scorta una bombola di gas in fiamme che, rotolando su una strada in pendio, minacciava di esplodere con gravissimo rischio per i numerosi passanti, non esitava arditamente ad afferrarla e, dopo aver tentato invano di soffocare le fiamme, la scaraventava in una fontana, scongiurando ogni pericolo.

MARCHESE Pietro, maresciallo capo dei carabinieri, il 7 dicembre 1971 in Racalmuto (Agrigento). — Avvertito che un violento incendio si era sviluppato all'interno di un appartamento, interveniva immediatamente e, con generosa determinazione e sprezzo del pericolo, continuava a prodigarsi nelle difficili operazioni di spegnimento, nonostante fosse stato ferito dall'improvviso parziale crollo del soffitto in fiamme.

ALBERICO Romeo, maresciallo capo dei carabinieri, il 25 marzo 1972 in Casal di Principe (Caserta). — Avvertito che, in una abitazione si era sviluppato un violento incendio, non esitava ad addentrarsi coraggiosamente nei locali in fiamme per evitare lo scoppio di una bombola di gas. Riuscito, quindi, a bloccare la fuoruscita di gas, provvedeva a trasportare allo esterno il contenitore, riportando ustioni, che non gli impedivano di continuare, con ammirevole abnegazione, a partecipare alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

PIERRO Alfredo, carabiniere, il 7 luglio 1972 in Genova-Nervi. — Con coraggiosa determinazione ed elevato senso del dovere, affrontava uno squilibrato armato di scure, che seminava il panico in uno scalo ferroviario, riuscendo, dopo un drammatico inseguimento e una violenta colluttazione, ad immobilizzarlo.

(45)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **942**.

Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Art. 2.

La domanda per l'omologazione di cui al precedente articolo 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE.

Art. 3.

L'omologazione di cui al precedente articolo 1 ha luogo in seguito all'esame del tipo di veicolo da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il quale accerta che il tipo medesimo soddisfi alle prescrizioni tecniche e alle verifiche richieste.

Art. 4.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, quando ha proceduto all'omologazione, ha la facoltà di controllare, se necessario in reciproca collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità, che la produzione sia conforme al prototipo omologato. Lo stesso Ministero, per ogni tipo di veicolo che ha omologato o che ha rifiutato di omologare, informa, entro il termine di un mese, le competenti autorità degli altri Stati membri della CEE inviando la documentazione relativa.

Per ciascun veicolo costruito conformemente al prototipo omologato viene compilato dal costruttore o dal suo legale rappresentante un certificato di conformità il cui modello è stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il costruttore o il suo legale rappresentante deve informare il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della cessazione eventuale della produzione di un tipo di veicolo omologato, nonchè di ogni eventuale modifica.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, se ritiene che le modifiche proposte non esigano una modifica del tipo omologato, ne informa il costruttore o il suo legale rappresentante e indirizza alle autorità competenti degli altri Stati membri della CEE, mediante invii raggruppati e periodici, copie della documentazione relativa alle modifiche apportate.

Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constata che una modifica apportata giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ne informa il costruttore o il suo legale rappresentante e trasmette la nuova documentazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della CEE entro il termine di un mese.

Nel caso in cui l'omologazione del tipo venga modificata ovvero cessi di avere efficacia in seguito alla cessazione della produzione del tipo omologato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile comunica, entro il termine di un mese, alle autorità competenti degli Stati membri della CEE i numeri di serie dell'ultimo veicolo prodotto conformemente all'omologazione originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo veicolo prodotto conformemente alla nuova omologazione.

Art. 5.

I veicoli di cui all'articolo 1, ai quali uno Stato membro della CEE abbia rilasciato la omologazione CEE e la cui documentazione di omologazione risulti depositata presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono ammessi all'immatricolazione sulla base del certificato di conformità.

Tuttavia questo certificato non impedisce il rifiuto dell'immatricolazione per i veicoli che non sono conformi al prototipo omologato. La conformità al prototipo omologato viene a mancare quando, rispetto alla omologazione, sono state constatate divergenze non autorizzate a norma del precedente articolo 4 dalle autorità competenti dello Stato membro che ha concesso l'omologazione.

Art. 6.

Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constati che più veicoli, accompagnati da un certificato di conformità, non sono conformi al tipo omologato, può revocare l'omologazione di cui ai precedenti articoli, informandone le competenti autorità degli Stati membri della CEE con la precisazione dei motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento.

Art. 7.

Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constati che i veicoli appartenenti ad uno stesso tipo, benchè accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione o vietarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne informa immediatamente le competenti autorità degli Stati membri e la commissione delle Comunità, precisando i motivi della sua decisione.

Art. 8.

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, su richiesta dell'interessato, possono trovare applicazione, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente, dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie.

Analogamente il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile riterrà validi per il riconoscimento, in Italia, del tipo di veicolo o di dispositivo che abbia già ottenuto l'omologazione nazionale presso altro Stato membro della CEE, i controlli già effettuati dalle competenti autorità di quello Stato in applicazione delle prescrizioni tecniche comunitarie già emanate.

Art. 9.

A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato, in alternativa a quanto prescritto dall'articolo 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 10.

Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla

omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente, dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche a singole parti di veicoli e ai dispositivi dei medesimi.

Art. 12.

Le prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie 71/127/CEE relative ai retrovisori, nonchè quelle contenute nella direttiva 70/221/CEE relativamente alla parte II, concernente dispositivi di protezione posteriore, si applicano entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai veicoli indicati all'articolo 1 circolanti con targa nazionale.

Chiunque circoli con uno dei veicoli soggetti agli obblighi del precedente comma e non rispondenti agli obblighi stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne, si osservano le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificare dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — PRETI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1973, n. **943**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 12 giugno 1968, n. 915, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, ne ha approvato lo statuto e lo ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto medesimo, adottata in data 13 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1973

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 27. — CARUSO

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 2 — L'Istituto ha sede in Torino ed ha durata illimitata.

Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario ed edilizio ai termini delle vigenti leggi, nelle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, sia a mezzo delle Casse di risparmio piemontesi, sia a mezzo di agenzie, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, previa autorizzazione della superiore vigilanza.

Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.

L'Istituto potrà inoltre costituire altre sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione è attribuita dalla vigente legislazione anche agli istituti di credito fondiario.

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 6 miliardi e sono costituiti da seimila quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1 milione ciascuna, sottoscritte come in appresso:

Cassa di risparmio di Alessandria: n. 333 quote	L.	333.000.000
Cassa di risparmio di Asti: n. 459 quote	»	459.000.000
Cassa di risparmio di Biella: n. 351 quote	»	351.000.000
Cassa di risparmio di Bra: n. 93 quote	»	93.000.000
Cassa di risparmio di Cuneo: n. 519 quote	»	519.000.000
Cassa di risparmio di Fossano: n. 93 quote	»	93.000.000
Cassa di risparmio di Saluzzo: n. 90 quote	»	90.000.000
Cassa di risparmio di Savigliano: n. 66 quote	»	66.000.000
Cassa di risparmio di Torino: n. 3.630 quote	»	3.630.000.000
Cassa di risparmio di Tortona: n. 108 quote	»	108.000.000
Cassa di risparmio di Vercelli: n. 258 quote	»	258.000.000
	L.	6.000.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'Istituto a somma inferiore a L. 2 miliardi, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale, di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente fra le casse di risparmio partecipanti e puo avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo, e dagli eventuali successivi aumenti.

Art. 5. — I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 31.

Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in altre forme consentite dalla legge.

Art. 6. — Sono organi dell'Istituto:

l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il comitato;
il presidente;
il collegio sindacale;
il direttore generale.

Art. 8. — Spetta all'assemblea:

a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti il consiglio di amministrazione nonchè i membri del collegio sindacale di sua competenza;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto; sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposte del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazioni fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sull'assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci;

f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 11. — Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi siano rappresentati almeno i tre quarti dei fondi di garanzia.

Le assemblee in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.

Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate.

Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo c) dell'art. 8 occorre il voto unanime degli enti partecipanti; per quello sugli oggetti di cui al punto d) il voto favorevole di tante quote pari almeno ai tre quarti dei fondi di garanzia, mentre per quelle sulle materie di cui ai punti b), e), è richiesto il voto favorevole di tante quote che rappresentino i due terzi dei fondi stessi.

Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti ed il direttore generale dell'Istituto, che fungera da segretario ove non sia richiesto l'intervento di un notaio.

Art. 13. — Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 14. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio — una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dello istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 17. — Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente ed ai sindaci.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 7 componenti.

Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato;

5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;

6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto su proposta del direttore generale;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materia che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulle funzioni e competenze del comitato e sulla nomina dei suoi componenti;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti e che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;

12) sui compiti e responsabilità da attribuire agli enti partecipanti nell'ordinamento dell'Istituto;

13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 19. — Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta s'intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente, o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale, o da chi lo ha sostituito, nella sua qualità di segretario del consiglio.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori ed i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla sala della riunione, quando si trattino o si decidano affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.

Art. 20. — Il comitato è costituito dal presidente, dal vice presidente, da quattro consiglieri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dal direttore generale dell'Istituto.

Art. 23. — Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato; vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi d'urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 24. — La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.

Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge.

Essi debbono intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato.

Ai sindaci che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto compete il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Direttore generale

Art. 25. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e, con voto deliberativo, alle riunioni del comitato.

Egli, inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali o direttamente, disponendo i necessari accertamenti tecnici e legali;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, del comitato e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee e del consiglio e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;

e) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato sulle domande di mutuo, nonchè su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente con facoltà di delegare a sua volta altri, i contratti di mutuo, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) può consentire, per delega del presidente:

1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni altra ragione di credito dell'Istituto;

2) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati;

3) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dagli organi amministrativi dell'Istituto, nonchè la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento;

h) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

i) redige il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di assenza od impedimento, il direttore generale può essere validamente sostituito dal vice direttore generale — se nominato — o, in via subordinata, da dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli enti partecipanti, espressamente designati dal consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 26. — Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonchè delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni.

Art. 28. — Le casse di risparmio partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni locali dell'Istituto e pertanto ricevono le domande di mutuo e, dopo l'istruttoria preliminare, le trasmettono alla direzione dell'Istituto corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Assistono ed agevolano i richiedenti nella produzione dei documenti e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle pratiche. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto; all'incasso delle semestralità di ammortamento e degli altri versamenti da farsi all'Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.

Nella provincia di Novara, nel cui capoluogo non esiste sportello di alcuna Cassa partecipante, potrà operare, previa autorizzazione della superiore vigilanza, un'apposita agenzia che funzionerà come direzione locale dell'Istituto, con gli stessi compiti indicati nel primo comma del presente articolo.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1973, n. **944**.

Autorizzazione al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Lecce ad accettare una donazione.

N. 944. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Lecce in persona del suo presidente pro-tempore, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Clementina Fumarola vedova De Pietro, con atto n. 58093 di repertorio ricevuto dal notaio Francesco Buonerba di Lecce il 5 febbraio 1972, consistente in un palazzo sito in Lecce alla via Umberto I e composto di scantinato, pian terreno, primo e secondo piano e giardino annesso, nonché la biblioteca e gli altri arredi, con l'onere che il fabbricato e gli accessori siano destinati in perpetuo all'istruzione e al tirocinio dei praticanti procuratori, alla ricerca scientifica da parte dei procuratori, degli avvocati, dei magistrati e dei giuristi salentini.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. **945**.

Riconoscimento della personalità giuridica della pia società « Dame del pronto soccorso serve dei poveri », con sede in Roma.

N. 945. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia società « Dame del pronto soccorso serve dei poveri », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1973, n. **946**.

Autorizzazione all'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 946. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'impresa ing. Rosazza, per il prezzo di lire 516.000.000, porzioni del complesso immobiliare sito in Torino, piazza Guala angolo via Piobesi e identificato nella mappa catastale e con il mappale 217 del foglio n. 105, per una superficie complessiva di mq. 3.900, da adibire a sede degli uffici delegati.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **947**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa di Lisieux, in Bergamo.

N. 947. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bergamo in data 18 novembre 1972, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Teresa di Lisieux, in quartiere Conca Fiorita del comune di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **948**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un beneficio coadiutoriale nella parrocchia di S. Maria della Spiga, in Lucera.

N. 948. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucera in data 18 agosto 1972, integrato con dichiarazione stessa data, relativo alla istituzione di un beneficio coadiutoriale nella parrocchia di S. Maria della Spiga, in Lucera (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **949**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni e di S. Giacomo, in Monterosso Grana.

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cuneo in data 26 febbraio 1973, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Giovanni, in frazione Frise, e di S. Giacomo, nel comune di Monterosso Grana (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 22. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1973.

Modificazione al decreto ministeriale 10 gennaio 1972 relativo alla iscrizione di cinquanta varietà di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, cinquanta varietà di foraggere di produzione estera, già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità economiche europee:

Considerato che, tra le varietà di foraggere graminacee iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 7) dell'articolo unico, la varietà di loglio perenne o loietto inglese « Lenta », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Pajbjergfonden Overbygaard - Borkop (Danimarca);

Preso atto che la responsabilità della conservazione in purezza della predetta varietà è stata recentemente assunta dalla Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard - Borkop (Danimarca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 10 gennaio 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di loglio perenne o loietto inglese « Lenta », di cui al n. 7) dell'articolo unico del decreto ministeriale 10 gennaio 1972, è la Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard - Borkop (Danimarca).

Roma, addì 15 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(499)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1973.

Modificazione al decreto ministeriale 12 gennaio 1972 relativo alla iscrizione di ventuno varietà di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, ventuno varietà di

foraggere di produzione estera già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità economiche europee;

Considerato che, tra le varietà di foraggere leguminose iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 6) dell'articolo unico, la lupinella « SK-48 », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia);

Vista la domanda con la quale la ditta stessa ha chiesto che il nome della predetta varietà di lupinella venga modificato da « SK-48 » in « Saro »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 12 gennaio 1972;

Decreta:

Il nome della varietà di lupinella, di cui al n. 6) dell'articolo unico del decreto ministeriale 12 gennaio 1972, viene modificato da « SK-48 » in « Saro ».

Roma, addì 17 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(497)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1973.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica della cooperativa elettrica Arnaz-Issogne, società a responsabilità limitata, con sede in Arnaz.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per la energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 688736, del 4 marzo 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrato dall'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nei confronti della impresa della cooperativa elettrica Arnaz-Issogne, società a r. l., con sede in Arnaz (Aosta);

Vista la nota in data 7 giugno 1973, prot. n. 19063/19265, dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino, con la quale viene reso noto che dal 28 febbraio 1971 l'impresa predetta ha cessato l'attività di produzione di energia elettrica, per cui da tale data l'impresa stessa distribuisce esclusivamente energia acquistata da terzi;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione II - n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Considerato che nei confronti dell'impresa predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che il proseguimento dell'attività dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa della cooperativa elettrica Arnaz-Issogne, società a r. l., con sede in Arnaz (Aosta), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della cooperativa elettrica Arnaz-Issogne, società a r. l., con sede in Arnaz (Aosta), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla cooperativa predetta dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(443)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1973.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1972 relativo alla iscrizione di diciannove varietà di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale sono state iscritte, nei rêgistri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, diciannove varietà di foraggere;

Considerato che, tra le varietà di foraggere graminacee iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente al n. 9) e al n. 14) dell'articolo unico, il loglio d'Italia « SK-7 » il cui responsabile della conservazione in purezza è la Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia), e la festuca rossa « Rasenrot » il cui responsabile della conservazione in purezza è la L. C. Nungesser Darmstadt (Repubblica federale tedesca);

Viste le domande con le quali le ditte stesse hanno chiesto la variazione della denominazione della predetta varietà di loglio d'Italia e la modifica del nome nonché del responsabile della conservazione in purezza della predetta varietà di festuca rossa;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 18 marzo 1972;

Decreta:

Il nome della varietà di loglio d'Italia, di cui al n. 9) dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 marzo 1972, viene modificato da « SK-7 » in « Mocca ».

Il n. 14) dell'articolo unico del decreto stesso viene modificato come segue:

Festuca rossa « Rasengold »:

responsabile della conservazione in purezza: dottor M. Von Schmieder - Steinach über-Straubing (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(498)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 26 luglio 1972, n. 1390, con il quale l'amministrazione provinciale di Ragusa ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Circonvallazione dell'abitato di S. Croce Camerina » che ha inizio dalla strada provinciale « Marina di Ragusa-S. Croce Camerina, in prossimità di quest'ultimo centro, incrocia la strada provinciale « Scicli-S. Croce Camerina » e termina sulla strada provinciale « Malavita-S. Croce Camerina », dell'estesa di km. 1 + 900;

Visto il voto 11 settembre 1973, n. 637, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 1 + 900 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(371)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Modifiche al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, indicato nelle premesse, sono apportate le seguenti variazioni:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; pubbliche relazioni; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divi-

sioni; relazione sull'attività della direzione generale; raccolta ed elaborazione dati statistici; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della direzione generale; custodia ed aggiornamento documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro corrispondenza; studi nelle materie di competenza; classificazione del personale militare e codificazione dei dati relativi; emanazione di disposizioni per l'attuazione delle direttive dello stato maggiore Aeronautica in materia di mobilitazione.

1ª *Divisione — Selezione attitudinale*:

esame e coordinamento delle attività di selezione attitudinale e dei problemi connessi, limitatamente agli aspetti relativi al reclutamento.

2ª *Divisione — Reclutamento e concorsi*:

reclutamento e concorsi di personale militare in servizio permanente e di complemento e di militari di truppa specialisti a ferma volontaria; concorsi riservati ad ufficiali di complemento in servizio di prima nomina per il trattenimento per una ulteriore ferma volontaria.

3ª *Divisione — Stato e avanzamento ufficiali*:

stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo.

4ª *Divisione — Stato e avanzamento sottufficiali e militari di truppa*:

stato e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa in servizio ed in congedo.

5ª *Divisione — Impiego ufficiali*:

impiego degli ufficiali, ferme restando, in materia, le attribuzioni dei capi di stato maggiore.

6ª *Divisione — Impiego sottufficiali e militari di truppa*:

impiego dei sottufficiali e dei militari di truppa a ferma volontaria e di leva, ferme restando, in materia, le attribuzioni devolute al capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

7ª *Divisione — Disciplina, ricompense e onorificenze*:

pratiche connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico del personale militare; pratiche di stato civile; pratiche concernenti la normativa sulla concessione delle licenze al personale militare; pratiche relative alle ricompense, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche; rilascio brevetti e certificati professionali.

8ª *Divisione — Documentazione ufficiali*:

conservazione ed aggiornamento dei documenti caratteristici e matricolari degli ufficiali; trattazione di pratiche inerenti la documentazione caratteristica e matricolare degli ufficiali; conservazione ed aggiornamento dei libretti caratteristici di volo degli ufficiali.

9ª *Divisione — Documentazione sottufficiali e militari di truppa*:

conservazione ed aggiornamento dei documenti matricolari dei sottufficiali e dei militari di truppa; trattazione di pratiche inerenti la documentazione caratteristica dei sottufficiali e dei militari di truppa.

10ª *Divisione — Bilancio e affari amministrativi*:

amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla direzione generale, compresi i capitoli relativi alle spese per gli istituti e le scuole preposti alla istruzione ed alla formazione del personale e quelli riguardanti le spese per esercitazione, manovre e campagne nonché per il personale delle sedi all'estero dell'Aeronautica; pratiche riguardanti l'impostazione del bilancio e le relative variazioni per la parte di competenza della direzione generale; affari amministrativi in genere; nomine di insegnanti militari presso scuole ed istituti dell'Aeronautica militare.

11ª *Divisione — Trattamenti economici a carattere continuativo*:

assegni fissi ed indennità fisse comunque spettanti al personale militare.

12ª *Divisione — Trattamenti economici eventuali*:

indennità eventuali comunque spettanti al personale militare e assicurazioni del personale stesso ».

Il secondo comma dell'art. 3 è così modificato:

« L'Ufficio del direttore generale e le divisioni dispongono di un proprio archivio ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per le funzioni ispettive e di vigilanza su più divisioni il direttore generale si avvale di ufficiali generali e di dirigenti superiori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: TANASSI

(419)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Autorizzazione alla società « Promozioni fiduciarie nazionali Promofina S.p.a. », con sede in Padova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Promozioni fiduciarie nazionali Promofina S.p.a. », con sede in Padova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Promozioni fiduciarie nazionali Promofina S.p.a. », con sede in Padova, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(439)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo con effetto dal 1° luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1972, 27 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 24 luglio 1973 e 5 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(420)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena, con effetto dal 21 agosto 1972;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 31 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(421)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena, con effetto dal 21 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1973 e 15 gennaio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 31 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(422)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Scopa.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973 è stato sciolto il consiglio comunale di Scopa ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Vincenzo Pellegrini.

Il commissario ha dovuto, subito, affrontare numerosi e complessi problemi essenziali per il funzionamento della civica amministrazione, alcuni già portati a completa realizzazione ed altri, riguardanti il settore delle opere pubbliche, in corso di attuazione.

Alla scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che è in corso l'adozione, da parte del commissario, di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti la costruzione della caserma della nuova stazione dei carabinieri, l'ampliamento della rete fognante, la progettazione di un nuovo lotto di loculi cimiteriali ed altre opere pubbliche di rilievo.

Allo scopo, pertanto di evitare che la cessazione della gestione commissariale possa risultare pregiudizievole per gli interessi primari dell'amministrazione, si ritiene necessario prorogare la gestione in atto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Vercelli, addì 19 dicembre 1973

Il prefetto: VACCARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Scopa e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Vincenzo Pellegrini;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito dal 1° comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Scopa, affidata al dott. Vincenzo Pellegrini con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973, è prorogata a termine di legge.

Vercelli, addì 19 dicembre 1973

Il prefetto: VACCARO

(516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1959/1987 del 9 gennaio 1974 il dott. Pietro Massocco è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia in sostituzione del dott. Rosario Angelo.

(481)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Soppressione della compagnia portuale di Marzamemi

Con decreto n. 39/73 del 12 novembre 1973 della direzione marittima di Catania è stata formalmente disposta la soppressione della compagnia portuale di Marzamemi, a norma dell'art. 110 del codice della navigazione e degli articoli 161, 163 e 164 del regolamento di esecuzione al codice stesso.

(483)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « Associazione centro italiano femminile di Sassari », con sede in Sassari, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1974, registro n. 2 Interno, foglio n. 265, la « Associazione centro italiano femminile di Sassari », con sede in Sassari, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un immobile sito in località Marina di Sorso (Sassari) di complessive ha. 4.63.00.

(479)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di psicologia presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino, è vacante la prima cattedra di psicologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(652)

Vacanza della prima cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, è vacante la prima cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(521)

Vacanza della cattedra di chimica organica e della prima cattedra di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica organica;

2) fisica generale (prima cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(520)

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(522)

Vacanza della seconda cattedra di anatomia e istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze è vacante la seconda cattedra di anatomia e istologia patologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(649)

Vacanza della seconda cattedra di microbiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di microbiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(650)

Vacanza della prima cattedra di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la prima cattedra di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(651)

Vacanza della cattedra di filologia medioevale e umanistica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di filologia medioevale e umanistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(519)

Vacanza della prima cattedra di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari, è vacante la prima cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(653)

Vacanza della cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di tecnica bancaria e professionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(654)

Vacanza delle cattedre di economia politica e di scienza dell'amministrazione presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova, sono vacanti le cattedre di economia politica e di scienza dell'amministrazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(655)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio della Università di Roma (rettifica).

L'avviso di vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato pubblicato alla pagina 249 della *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1974, deve intendersi riferito alla vacanza della cattedra di istituzioni di *diritto pubblico* come rettamente indicato nella deliberazione della predetta facoltà di economia e commercio.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(656)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Cerveteri ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Cerveteri » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Cerveteri »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cerveteri » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cerveteri » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiani (toscano romagnolo e giallo) da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 50 per cento;

Malvasie (di Candia o del Lazio) da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 35 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve provenienti da vitigni: Verdicchio, Tocai, Bellone e Bombino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 per cento.

Il vino « Cerveteri » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60 % con un minimo di presenza dell'uno e dell'altro vitigno non inferiore al 25 per cento;

Cesanese comune in misura non superiore al 25 per cento.

Possono concorrere le uve provenienti dai vitigni Canaiolo nero, Carignano e Barbera, da soli o congiuntamente, presenti nei vitigni fino ad un massimo del 30 % del totale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella, Civitavecchia ed in parte quello di Allumiere, Roma, Tolfa e Tarquinia.

Tale zona è così delimitata:

A nord-ovest il limite segue dalla foce verso nord il fiume Mignone sino alla località Pietrara, prende poi per la strada che porta a c.le Lazi e prima di giungervi, piega verso nord-est per la strada che costeggia il corso del Mignone passando per c.le Gerini (q. 27), c.le Corpaccio (q. 25) ed a sud della località Spalle di S. Maria fino ad incrociare, in prossimità della q. 27, il confine di provincia tra Roma e Viterbo. Segue verso nord-est il confine provinciale lungo il corso del Mignone sino ad incontrare la strada ferrata, quindi lungo questa scende verso sud-ovest sino al confine di provincia, in prossimità di Poggio dell'Aretta, prosegue lungo questi nella stessa direzione sino ad incrociare il confine del comune di Civitavecchia presso c. Sterpeto. Da qui segue il confine comunale tra Civitavecchia e Allumiere prima e quello tra S. Marinella e Allumiere poi sino in provincia di m. Quartaccio; prosegue quindi verso sud lungo il confine tra S. Marinella e Tolfa raggiungendo in località le Frondacce la quota 48 da dove, lungo una retta immaginaria verso est, raggiunge il punto di confluenza del f.so del Chiavaccio con rio Fiume, e sul proseguimento la strada per S. Severa in prossimità del km. 3,5. Il limite prosegue quindi verso est per la strada che porta alla q. 144 del m. Fagiolano e ne discende per il sentiero che conduce a q. 61 in prossimità del f.so Smeraldo.

Da q. 61 segue una linea retta in direzione sud-est fino a raggiungere la q. 97 sul sentiero che conduce alla Cava di Caolino, prosegue per tale sentiero passando a sud della q. 118 fino ad incontrare il segno convenzionale di muro a secco che delimita la r.va Pian Sultano e lungo la medesima prosegue passando per le q. 44, 116 e 129 in località Castellaccio.

Segue quindi il bordo della r.va Pian Sultano verso nord e quindi risale il f.so del Moro fino a q. 186 per poi piegare verso nord-est, incrociando il confine comunale tra Cerveteri e la Tolfa.

Prosegue quindi lungo il confine nord-orientale di Cerveteri, fino a raggiungere la strada per Palidoro in prossimità del km. 9 (località Piano Trippone); percorre quindi tale strada verso il centro abitato di Palidoro e la strada statale Aurelia fino in prossimità del km. 34 dove incrocia il confine comunale di Ladispoli, che segue poi in direzione del mare sino alla costa; quindi seguendo la costa verso nord-ovest raggiunge la foce del f. Mignone da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Cerveteri » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di fondovalle particolarmente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Cerveteri » non deve essere superiore nel tipo bianco ai q.li 150 e per il tipo rosso a q.li 140 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72 % per il vino « Cerveteri » bianco ed al 68 % per il « Cerveteri » rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11° per il tipo bianco e 11,5 per il tipo rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cerveteri » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole e delicato;
sapore: asciutto, abboccato con fondo leggermente amarognolo, pieno, armonico, sapido;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino « Cerveteri » rosso all'atto dell'immissione e al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;

sapore: asciutto con fondo leggermente amarognolo, sapido, di giusto corpo armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(426)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	671,25	671,25	670,80	671,25	670 —	671,20	671 —	671,25	671,25	671,25
Dollaro canadese	676,70	676,70	670,75	676,70	676 —	676,60	676,30	670,70	676,70	676,70
Franco svizzero	198,35	198,35	198,80	198,35	197,50	198,30	198,30	198,35	198,35	198,35
Corona danese	98,68	98,68	99 —	98,68	100,50	98,65	98,73	98,68	98,68	98,68
Corona norvegese	110,78	110,78	111 —	110,78	110,50	110,78	110,75	110,78	110,78	110,78
Corona svedese	138,03	138,03	138 —	138,03	137,75	138,05	137,95	138,03	138,03	138,03
Fiorino olandese	223,70	223,70	224 —	223,70	225 —	223,75	223,65	223,70	223,70	223,70
Franco belga	15,3405	15,3405	15,40	15,3405	15,30	15,35	15,34	15,3405	15,34	15,34
Franco francese	128,80	128,80	129,70	128,80	128,30	128,80	128,68	128,80	128,80	128,80
Lira sterlina	1461,40	1461,40	1460 —	1461,40	1450 —	1471,40	1461,50	1461,40	1471,40	1471,40
Marco germanico	236,60	236,60	237,50	236,60	230,25	236,60	236,55	236,60	236,60	236,60
Scellino austriaco	32,18	32,18	32,20	32,18	32,15	32,18	32,14	32,18	32,18	32,18
Escudo portoghese	24,70	24,70	24,85	24,70	23,90	24,70	24,80	24,70	24,70	24,70
Peseta spagnola	11,365	11,365	11,47	11,365	11,35	11,35	11,39	11,365	11,36	11,36
Yen giapponese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 22 gennaio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,050
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,250
» 5 % (Città di Trieste)	99,450
» 5 % (Beni esteri)	95,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,750
» 5,50 % » » 1968-83	92,375
» 5,50 % » » 1969-84	93,300
» 6 % » » 1970-85	97,225
» 6 % » » 1971-86	96,725
» 6 % » » 1972-87	96,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,600
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,550
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,800
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	671,125
Dollaro canadese	676,50
Franco svizzero	198,325
Corona danese	98,705
Corona norvegese	110,765
Corona svedese	137,99
Fiorino olandese	223,675
Franco belga	15,34
Franco francese	128,74
Lira sterlina	1461,45
Marco germanico	236,575
Scellino austriaco	32,16
Escudo portoghese	24,75
Peseta spagnola	11,377
Yen giapponese	—

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1975

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentasei serie (dalla 1ª/1975 alla 36ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975, emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 10 gennaio 1974

(424)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Eboli

Con decreto del presidente della regione Campania n. 1233 in data 16 ottobre 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 146/218 del 9 maggio 1973, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Eboli (Salerno) adottato con deliberazione n. 99 del 3 luglio 1971, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(457)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 marzo 1935, n. 4413 R/Gab., con cui alla sig.ra Urthaler Clementina, nata ad Innsbruck il 5 marzo 1881, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Urtalli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 settembre 1972 dal sig. Urtalli Erwin di Francesco Giuseppe, nato a Bad Häring (Austria) il 22 settembre 1948, nipote della predetta, in atto residente ad Innsbruck - Stumpfstrasse n. 85;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 marzo 1935, n. 4413 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Urtalli Erwin di Francesco Giuseppe, nato a Bad Häring (Austria) il 22 settembre 1948 e residente ad Innsbruck - Stumpfstrasse n. 85, viene ripristinato nella forma tedesca di Urthaler.

Il consolato generale d'Italia ad Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo delle istruzioni ministeriali anzidette e curera tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 27 dicembre 1973

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(327)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, ed in particolare lo art. 30 che ha autorizzato la Cassa per la formazione della proprietà contadina ad assumere personale entro il limite di 50 unità;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme sulla organizzazione ed il funzionamento della Cassa;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1967, recante norme per la disciplina giuridica ed economica del personale della Cassa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1077, recante norme per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le deliberazioni del 14 settembre e 19 dicembre 1973 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione ad espletare i concorsi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 1967 ed a nominare la commissione esaminatrice;

Valutato il fabbisogno di personale in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto delle precedenze previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado e degli altri seguenti requisiti:

1) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4; si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo organico;

2) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma di legge, ne impediscano il possesso;

5) essere fisicamente idonei all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 500 dovranno pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina - Via Palestro, 81, Roma, entro

e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Cassa (segreteria) o, se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda, i candidati dovranno inoltre dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto con la precisa indicazione della data di conseguimento e dell'Istituto;

4) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui non si abbia mai prestato servizio;

9) la propria residenza e il preciso indirizzo dove la Cassa per la formazione della proprietà contadina dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonché il numero di codice di avviamento postale;

10) se intendono sostenere la prova facoltativa di stenografia.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengono alla Cassa per la formazione della proprietà contadina oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, di quelle non complete delle dichiarazioni (positive o negative) prescritte dal terzo comma e di quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per mutilati ed invalidi di guerra cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367; per i mutilati ed invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142; per i mutilati ed invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n. 625; per i mutilati ed invalidi del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851; per gli orfani e le vedove di guerra e di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288; per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superi i 40 anni di età.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che, danno titolo di precedenza o di preferenza nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire alla Cassa entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nelle forme prescritte.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori, dovranno produrre, sotto pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

C) Certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, da cui risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti altresì che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descri-

zione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

La Cassa si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzati dal provveditore agli studi quelli rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare: 1) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 7:

1) certificato della cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte a Roma - Via Torino n. 45, il giorno 9 aprile 1974 alle ore 8,30.

Art. 9.

L'esame comprenderà le seguenti prove:

A) *Prova scritta*:

componimento di italiano.

B) *Prova pratica di dattilografia*:

copiatura di un brano di lingua italiana alla velocità di 200 battute al minuto. Durata della prova: 10 minuti.

C) *Prova pratica facoltativa di stenografia*:

stenoscrizione di un brano dettato per la durata di 5 minuti alle seguenti velocità: 2 minuti a 60; 2 minuti a 70; 1 minuto a 80 parole al minuto. Tempo per la trascrizione a macchina 30 minuti.

D) *Colloquio*:

1) nozioni di aritmetica elementare: prime operazioni; divisibilità dei numeri; frazioni ordinarie e decimali; numeri complessi; interesse e sconto;

2) nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta ed abbiano conseguito almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nel colloquio, nella prova pratica di dattilografia e in quella facoltativa di stenografia.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

I vincitori saranno prescelti con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 11.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria unica di merito sarà approvata con provvedimento del Ministro-presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina, sentito il comitato amministrativo e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal comitato amministrativo, conseguiranno la nomina in ruolo. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno dalla esenzione del periodo di prova.

Roma, addì 15 gennaio 1974

Il Ministro-presidente: FERRARI-AGGRADI

(429)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero S/312926 in data 15 dicembre 1973;

Determina:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, terrà presso la propria sede in Roma, via Liszt, 21 (Eur), un « corso di specializzazione nel commercio estero », e, a tal fine, bandisce un concorso per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio.

Art. 2.

Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di quadri specializzati in attività inerenti agli scambi internazionali con particolare riguardo alle esportazioni.

Il programma del corso si ispira a criteri eminentemente pratico-applicativi che consentano l'attiva partecipazione dei borsisti.

Esso si baserà pertanto su lezioni seguite da lavori di gruppo, da conferenze con dibattito, da esercitazioni e da indagini di mercato in Italia e all'estero.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ingegneria, scienze agrarie, chimica, scienze statistiche, scienze ma-

rittime, medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali, conseguito in una università degli studi della Repubblica od altro istituto superiore equiparato, o presso altra università il cui titolo sia legalmente riconosciuto in Italia;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) assenza di carichi penali;

e) età non superiore ai 32 anni;

f) ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare;

g) sana e robusta costituzione fisica.

I predetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda (vedasi allegato) in carta legale, indirizzandola all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio formazione - Via Liszt n. 21 - 00100 Roma-Eur.

Esse dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, allo Istituto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Vale, a tale riguardo, la data del timbro di accettazione e spedizione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale e non sarà ammessa altra prova in contrario.

I suddetti aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

a) il luogo e la data di nascita;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l'università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il voto di laurea;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua estera a loro scelta;

h) gli eventuali servizi prestati presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;

i) la precisa indicazione del proprio recapito, con l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'ufficio dell'amministrazione pubblica presso cui l'aspirante si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto con allegato certificato dal quale risulti il voto di laurea e quello conseguito nelle singole discipline. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato redatto in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

2) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza, da un medico provinciale o da un medico militare.

La documentazione attestante gli eventuali servizi prestati di cui alla lettera *h*) in precedenza indicata, potrà essere presentata in carta semplice.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione dallo stesso ritenuta utile.

Art. 5.

Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà sostenere:

1) una prova pratica orale di preselezione in lingua inglese; coloro i quali non avranno superato detta prova non saranno ammessi a sostenere le restanti prove;

2) *a*) un colloquio e/o una prova scritta su argomenti riguardanti gli scambi internazionali e in specie il commercio estero;

b) una prova pratica orale nell'altra lingua estera indicata nella domanda.

I candidati possono chiedere di sostenere una ulteriore prova facoltativa in una o più altre lingue oltre quella di cui al precedente punto 2) *b*).

La prova di selezione ed il colloquio avranno luogo davanti ad una commissione nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, previa delibera del comitato esecutivo.

I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale, che sarà loro inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per le prove. I candidati, all'atto della loro presentazione alle prove di esame dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

La commissione di cui all'art. 5 provvederà altresì alla valutazione dei titoli, che saranno trasmessi con la domanda di cui all'art. 4, ed alla formazione della graduatoria da sottoporre all'approvazione del presidente dell'I.C.E. ai fini della ammissione al corso.

I concorrenti ammessi al corso dovranno far pervenire, entro dieci giorni dalla data del foglio di comunicazione, il certificato generale del casellario giudiziale. Inoltre essi dovranno presentare dichiarazione sostitutiva dei seguenti documenti (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390):

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

Art. 7.

Tutti gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, di partecipare alle conferenze, ai lavori di gruppo, alle esercitazioni, per tutta la durata del corso; qualunque assenza dal corso comporterà la riduzione « pro quota » di un giorno della borsa mensile del beneficiario (nella misura di 1/30).

Qualora le assenze dovessero superare il numero di 15 consecutivamente o di 20 cumulativamente nel bimestre, esse comporteranno, con provvedimento del presidente dell'I.C.E., la decadenza dalla borsa di studio, salvo casi di forza maggiore che verranno valutati singolarmente dall'apposita commissione di cui all'art. 5.

La decadenza potrà altresì essere adottata nei confronti di coloro che si renderanno colpevoli di comportamento che produca interruzioni o turbamento nella regolarità del corso; incorreranno nella decadenza di diritto gli allievi che abbandoneranno volontariamente il corso.

Art. 8.

Il corso avrà la durata di cinque mesi e si articolerà nelle seguenti fasi:

1) presso la sede dell'I.C.E. con lezioni su materie inerenti alle finalità del corso, integrate da conferenze, esercitazioni pratiche e da un corso avanzato in lingua inglese;

2) una pre-indagine per settori merceologici prestabiliti, da attuarsi con visite aziendali in Italia;

3) una indagine di mercato su dette materie, da svolgersi in paesi esteri di particolare interesse esportativo;

4) preparazione, presso la sede dell'I.C.E., del rapporto scritto sulle conclusioni dell'indagine.

Al termine della prima fase, verrà effettuata, da parte della commissione di cui all'art. 5, che potrà venir integrata da docenti del corso all'uopo designati, una verifica del profitto tratto da ciascun borsista.

Gli allievi non risultanti idonei a seguito di tale verifica, saranno dimessi dal corso con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Al termine della quarta fase, ogni rapporto, di cui al precedente comma quarto, dovrà essere presentato e discusso davanti alla commissione di cui all'art. 5.

Agli allievi, che avranno superato con esito favorevole tale colloquio finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Art. 9.

Durante la prima, seconda e quarta fase del corso (vedi comma 1), 2) e 4) dell'art. 8) gli allievi fruiranno di una borsa di studio nella misura mensile netta di L. 120.000 per i non residenti a Roma, e di L. 70.000 per i residenti a Roma, salvo quanto disposto dall'art. 7.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio fuori sede, che comporta lo svolgimento della seconda fase del corso, verranno assunte dall'I.C.E.

Durante la terza fase del corso, di cui al precedente art. 8, e che avrà la durata di un mese e si svolgerà all'estero, agli allievi verrà fornito il biglietto di viaggio; essi inoltre fruiranno di una borsa di studio di L. 300.000 che sarà corrisposta posticipatamente; possono peraltro essere concessi anticipi sulla predetta somma.

Roma, addì 22 dicembre 1973

Il presidente: GRAZIOSI

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da presentare in carta da bollo da L. 500)

All'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) - Servizio formazione -
Via Liszt, 21 - 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1974.

A tale fine dichiara:

a) di essere nato a . . il . . .,
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso l'Università di . . . il . . con la votazione di . .,
f) di trovarsi nella seguente posizione militare . .,
g) di avere un'ottima conoscenza delle lingue inglese e . e di voler sostenere una prova facoltativa nelle altre lingue: .
h) di aver prestato servizio presso . dal . . al . . . e di essersi dimesso per . .;
i) di essere domiciliato in . . . via . n. . . cod. post. . . tel. . . o presso quale recapito desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) certificato del voto di laurea e dei voti conseguiti nelle singole discipline;
2) certificato medico;
3) la documentazione attestante gli eventuali servizi prestati nonchè altra documentazione relativa ad eventuali titoli (in carta semplice).

Data . . .

Firma . . .

Autenticazione della firma . . . .

(468)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 12 settembre 1973 e modificata con decreto ministeriale 4 ottobre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	De Sanctis Carlo, nato a Beyrut (Libano) l'8 agosto 1938	punti	100	su 100
2.	Caraceni Carlo Emilio, nato a Genova il 30 settembre 1941	»	100	»
3.	Bertoli Giovanni, nato a Palazzolo S.O. il 18 ottobre 1937	»	96	»
4.	Tavano in Pugliese Maria, nata a Manfredonia il 1° gennaio 1938	»	94	»
5.	Giorcelli Franco, nato a Milano il 18 agosto 1938	»	92	»
6.	Tagliazucchi Alberto, nato a La Spezia l'11 aprile 1938	»	92	»
7.	Carlin Gigliola, nata ad Adria il 24 aprile 1928	»	90	»
8.	Gamberini Giancarlo, nato a Bagno di Romagna il 20 aprile 1938	»	90	»
9.	Marinucci Giovanni, nato a Roma l'11 maggio 1937	»	90	»
10.	Pace Lucia, nata a Montagnana il 29 novembre 1929	»	90	»
11.	Bandello Pasquale, nato a Specchia il 29 dicembre 1941	»	88	»
12.	Comastri Giancarlo, nato a Perugia il 31 marzo 1939	»	88	»
13.	Maccagno Antonio, nato ad Antignano il 21 aprile 1934	»	88	»
14.	Ruffini Giuseppe, nato a La Spezia il 13 ottobre 1940	»	88	»
15.	Carlizzi Guglielmo, nato a Roma il 28 febbraio 1939	»	87	»
16.	Brini Maria, nata a Reggio Emilia il 20 luglio 1941	»	86	»
17.	Cattano Maria Rosa, nata a Messina il 2 marzo 1939	»	86	»
18.	Donisi Carmine Antonio, nato ad Arpaise il 5 marzo 1934	»	86	»
19.	Morabito Domenica, nata a Napoli il 21 marzo 1936	»	86	»
20.	Pagni Roberto, nato a Livorno l'8 novembre 1939	»	86	»
21.	Pallotti Gualtiero, nato a Bologna il 2 luglio 1940	»	86	»
22.	Pierconti Adamo Francesco, nato ad Andorno Micca il 4 giugno 1936	»	86	»
23.	Profeti Gian Franco, nato a Castelfiorentino il 6 giugno 1934	»	86	»
24.	Raimo Michele, nato a L'Aquila il 22 gennaio 1935	»	86	»
25.	Romagnoli Mario, nato ad Assisi il 4 settembre 1941	»	86	»
26.	Chiarini Maurizio, nato a Roma il 9 dicembre 1937	»	85	»
27.	Lupieri Giorgio, nato a Torino il 12 maggio 1941	»	85	»
28.	Fadda Giovanni, nato a Tempio il 6 novembre 1938	»	84	»
29.	Grassi Paolo Emilio, nato a Torino il 1° novembre 1929	»	84	»
30.	Grilli Giuseppe, nato a Monte S. Angelo il 3 settembre 1939	»	84	»
31.	Innocenti Bruno, nato a Cerreto Guidi il 27 luglio 1939	»	84	»
32.	Milone Sabatino, nato a Celano il 25 febbraio 1939	»	84	»
33.	Montroni Maria, nata a Bologna il 12 luglio 1941	»	84	»
34.	Biddau Adolfo, nato a Genova il 13 ottobre 1935	»	82	»
35.	Bossini Sandro, nato a Brescia il 22 agosto 1939	»	82	»

36. De Capoa Rosaria, nata a Napoli il 25 ottobre 1939 . . . . . . punti 82 su 100
37. Capurso Lucio, nato a Rimini il 30 luglio 1940 . . . . » 82 »
38. Castronuovo Antonio, nato a Napoli il 18 aprile 1927 . . . . . . » 82 »
39. Giannini Renzo, nato a Rosignano Solvai il 24 agosto 1923 . . . . » 82 »
40. Pellegri Mario, nato a Tizzano il 7 novembre 1934 » 82 »
41. Pozzan Marcella, nata a Firenze il 19 luglio 1940 » 82 »
42. Casetta Egidio, nato a Badia Polesine il 23 agosto 1927 . » 81 »
43. Cellino Tosi Augusto, nato ad Asti il 29 agosto 1938 » 81 »
44. Piombo Ivano, nato a Genova il 4 luglio 1937 » 81 »
45. Staffa Carlo, nato a Harrar (A. O.) il 10 ottobre 1941 » 81 »
46. Vercelloni Barbara, nata a Roma il 14 aprile 1941 » 81 »
47. Alberti Rachele, nata a Bologna il 14 ottobre 1928 » 80 »
48. Caffarini Giancarlo, nato a Roma il 2 febbraio 1940 » 80 »
49. Cappuzzo Giovanni Maria, nato a Pechino (Cina) il 19 gennaio 1939 » 80 »
50. De Leo Giuseppe, nato ad Asmara l'11 ottobre 1938 . » 80 »
51. Marimpietri Anna, nata a Catignano il 27 maggio 1929 » 80 »
52. Pitzus Emanuele, nato ad Arborea il 23 agosto 1937 » 80 »
53. Rigolin Franco, nato a Lendinara il 24 agosto 1938 » 80 »
54. Rondinella Ida, nata a Genova il 1° marzo 1938 » 80 »
55. Spadoni Bruno, nato a Roma il 22 marzo 1938 . » 80 »
56. Altadonna in Ferraù Olga, nata a S. Teresa Riva il 6 marzo 1942 . » 79 »
57. Mosti Luigi, nato a Venezia il 23 aprile 1935 . . » 79 »
58. Provini Luciano, nato a Piacenza il 22 maggio 1935 » 79 »
59. Carbone Grazia, nata a Corigliano Calabro il 3 marzo 1937 » 78 »
60. Famularo Luciano, nato a Trieste il 24 settembre 1938 » 78 »
61. Chionni Antonio, nato a Napoli il 21 novembre 1939 » 78 »
62. Giachino Busacca Nice, nata a Messina il 1° settembre 1930 . » 78 »
63. Giacchino Angelo, nato a Cammarata il 13 maggio 1930 . » 78 »
64. Giuliano Giuseppe, nato a Sessa Cilento il 4 luglio 1936 . » 78 »
65. Mirra Enrico, nato ad Avellino il 23 giugno 1935 . » 78 »
66. Rampioni Giovanni, nato a Porto Potenza Picena il 10 giugno 1924 » 78 »
67. Acampa Antonio, nato a Napoli il 15 maggio 1936 » 77 »
68. Cannizzo Italiano Michelangelo, nato a Gela il 1° maggio 1925 . » 77 »
69. Castiglioni Gustavo, nato a Busto Arsizio il 19 ottobre 1939 » 77 »
70. De Simone Giuseppe, nato a Casarano l'11 gennaio 1938 » 77 »
71. Scandurra Alberto, nato a Catania il 30 gennaio 1942 » 77 »
72. Scola Bartolo, nato a Bagheria il 25 febbraio 1937 » 77 »
73. Tonielli Iole, nata a Malalbergo l'8 maggio 1926 » 77 »
74. Cavallaro Francesca, nata a Palermo il 12 maggio 1927 » 76 »
75. Ferrari Gianmaria, nato a Milano il 9 settembre 1937 » 76 »
76. Russo Salvatore, nato a Cerignola il 25 ottobre 1938 . . . . . » 76 »
77. Valentini Ettore, nato a Catanzaro il 18 settembre 1940 . . . . . punti 76 su 100
78. Cosentino Carmela, nata a Lamezia Terme il 21 gennaio 1937 . . . . » 75 »
79. Di Giacomo Antonino, nato a Messina il 22 maggio 1939 . . . . . » 75 »
80. Fadda Bruno, nato a Cagliari il 16 gennaio 1926 . . . . . . » 75 »
81. Gazzini Mario, nato a Cortona il 22 giugno 1932 . » 75 »
82. Paolucci Paesano Stefania, nata a Pesaro il 22 luglio 1942 . » 75 »
83. Gobbi Aldo, nato a Milano il 24 maggio 1938 » 74 »
84. Marchetti Cesare, nato a Roma il 21 giugno 1941 . . » 74 »
85. Marchiello Antonio, nato a Napoli il 16 giugno 1936 . » 74 »
86. De Grandi Enzo, nato a Messina il 16 dicembre 1929 » 73 »
87. Franciosi Anna, nata a Chiusano S. Domenico il 6 marzo 1926 » 73 »
88. Saponaro Rosa, nata a Ostuni il 13 maggio 1940 » 73 »
89. Borsellino Antonio, nato a Nocera Inferiore il 13 giugno 1940 . » 72 »
90. De Fabritiis Fabrizio, nato a Itri il 24 maggio 1933 » 72 »
91. De Luca Sergio, nato a Cosenza l'11 ottobre 1934 . » 72 »
92. Giuntini Emilio, nato a Pietrasanta il 16 ottobre 1936 . » 72 »
93. Monacelli Roberto, nato a Udine il 10 luglio 1940 » 72 »
94. Corrias Luigi, nato a Ballao il 5 agosto 1940 » 71 »
95. Moscati Giuseppe, nato a Pontecagnano il 1° agosto 1935 » 71 »
96. Oditreddi Maria Teresa, nata a Imola il 27 settembre 1937 . » 71 »
97. Zanaboni Franco, nato a Napoli il 29 gennaio 1934 . . . » 71 »
98. Bacchetta Augusto, nato a Gozzano il 2 luglio 1937 » 70 »
99. Calmanas in Brenner Sabina, nata a Panciu il 10 ottobre 1928 » 70 »
100. Cannizzaro Raffaele Luigi, nato a Ragusa il 21 dicembre 1925 . » 70 »
101. Marinelli Enio, nato a Gualdo Tadino il 18 febbraio 1938 . » 70 »
102. Necchi Ghiri Luciano, nato a Londra il 24 agosto 1932 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: GUI

(470)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1974 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 13 gennaio 1974 il decreto ministeriale 20 aprile 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(488)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 89/Sanità del 26 marzo 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello di Brescia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, funzionario amministrativo del Ministero della sanità trasferito alla regione.

Componenti:

Fusco dott. Romano, funzionario in servizio presso la prefettura;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Redaelli prof. Gian Luigi, direttore dell'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria presso l'Università di Milano;

Ghinelli prof. Italo, veterinario in servizio presso la regione;

Carrara prof. Omobono, direttore del pubblico macello di Bergamo.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, funzionario amministrativo del Ministero della sanità trasferito alla regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia nonché del comune interessato.

Milano, addì 23 ottobre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(340)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 100/Sanità del 9 aprile 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello di Cremona;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Gesualdi dott. Mario, funzionario in servizio presso la regione.

Componenti:

Cantalupo dott. Osvaldo, funzionario in servizio presso la prefettura di Cremona;

Seren prof. Ennio, ordinario in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Carrara prof. Omobono, direttore del pubblico macello di Bergamo;

Ghinelli prof. Italo, veterinario in servizio presso la regione.

Segretario:

Menini dott. Ermes, funzionario in servizio presso la regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona nonchè del comune interessato.

Milano, addì 23 ottobre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(344)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 115/Sanità del 13 aprile 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Cremona;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Gesualdi dott. Mario, funzionario in servizio presso la regione.

Componenti:

De Bellis dott. Michele, funzionario in servizio presso la prefettura di Cremona;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Ghinelli prof. Italo, funzionario in servizio presso la regione;

Ruggeri prof. Luigi, veterinario comunale capo di Pavia.

Segretario:

Lo Prevato dott. Luigi, funzionario amministrativo del Ministero della sanità trasferito alla regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona nonchè del comune interessato.

Milano, addì 23 ottobre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: Rivolta

(345)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto protocollo n. 341 del 3 febbraio 1972, con il quale il veterinario provinciale di Bergamo ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per sei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 12;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario amministrativo del Ministero della sanità trasferito alla regione.

Componenti:

Di Marco dott. Sebastiano, funzionario in servizio presso la prefettura di Bergamo;

Sangalli dott. Gian Luigi, veterinario in servizio presso la regione;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Pianetti dott. Giuseppe, veterinario condotto di Piazza Brembana.

Segretario:

Menini dott. Ermes, funzionario in servizio presso la regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo nonchè dei comuni interessati.

Milano, addì 23 ottobre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: Rivolta

(342)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Brusson e Donnaz.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 446, prot. 7681/1, in data 15 ottobre 1973, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto di Brusson e Donnaz;

Vista la nota n. 661 - CE/ve in data 26 novembre 1973 dell'ordine dei medici della regione con cui si segnala la non disponibilità dei dott. prof. Borsotti Pier Carlo e si propone la sua sostituzione segnalando alcuni nominativi di medici-chirurghi;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3, relativa alle norme per i concorsi a posti di sanitari dipendenti da enti locali;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 446, prot. 7681/1, in data 15 ottobre 1973, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto di Brusson e Donnaz, si sostituisce, quale componente, il prof. dott. Borsotti Pier Carlo con il prof. dott. Bracco Luigi Leopoldo, primario chirurgo, presso l'ospedale Martini di Torino.

I lavori della commissione avranno luogo presso l'ospedale Martini, via Tofane, in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 15 gennaio 1974

Il presidente: Dujany

(491)

ANTONIO SESSA, *direttore* Dino Egidio Martina, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740240)